

Trib. Asti, sez. civile, sentenza 20 settembre 2011 (g. Cristina Ravera)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI**

La dott.ssa Cristina Ravera, in funzione di Giudice unico,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 3003/2008 N.R.G. promossa da:

**Fallimento** [...], in persona del curatore, [...], elettivamente domiciliato in Asti, ..., presso lo studio dell'avv. [...], che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. [...], giusta procura rilasciata a margine dell'atto di citazione del 16.10.2008 e giusta autorizzazione del Giudice Delegato, dott. Francesco Bernardini del 19.6.2008

**U.M.C.C.** [...], elettivamente domiciliata in Asti, via ... presso lo studio dell'avv. [...], rappresentata e difesa dall'avv. [...] del foro di Roma, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione depositata in data 23.12.2008

- convenuta -

**C.A. - MCC** [...]

- convenuto contumace -

e

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliato in Torino, ..

- convenuta -

in punto a: altri istituti e leggi speciali

\*\*\*

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Per parte attrice:**

*"Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e per i motivi di cui in narrativa:*

*- in via principale: previi gli accertamenti e le declaratorie del caso, disapplicare il provvedimento amministrativo di cui è causa e così il provvedimento del MCC Spa comunicato con lettera del 7.4.2005, relativo*

*alla reiezione totale della domanda presentata dal Fallimento [...]. ai sensi dell'art. 52 comma 28 della L. 448 e del D.M. 10.12.2003 n. 383, domanda finalizzata ad ottenere un ulteriore intervento agevolativo di Euro 146.293,72, nonché disapplicare ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;*

*conseguentemente, accertare e dichiarare che il Fallimento [...] ha diritto ad ottenere l'intervento agevolativo di Euro 146.292,72 di cui è causa e, pertanto, condannare MCC Spa a corrispondere all'attore la precitata somma di Euro 146.292,72, oltre interessi sino al saldo;*

*in via subordinata: previi gli accertamenti e declaratorie del caso, condannare MCC Spa a risarcire tutti i danni patiti e patendi dal Fallimento attore, pari a Euro 146.292,72 ovvero quella maggior o minor somma risultante dall'istruttoria del presente giudizio, oltre rivalutazione e interessi sino al saldo.*

*In ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese del giudizio".*

**Per parte convenuta UMCC [...]:**

*"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:*

*- in via pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in subjecta materia, per essere invece competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte;*

*- nel merito, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto.*

*Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio".*

**Per parte convenuta Ministero dell'Economia e delle Finanze:**

*"Dichiararsi il difetto di giurisdizione e l'incompetenza del Tribunale;*

*nel merito: rigettarsi ogni domanda. Spese per legge".*

**\* \* \***

## **FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE**

L'attore afferma che:

a) la [...] s.a.s. (di seguito, "[...]") - poi, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Asti del 22.1.2004- viene coinvolta nell'alluvione provocata dall'esondazione del fiume Tanaro del novembre 1994 e subisce gravi danni ai siti aziendali, ammontanti, secondo una perizia giurata di stima del 13.1.1996, a Lire 890.769.000 (di cui Lire 111.661.000 per danni agli immobili, impianti e attrezzature, Lire 983.000 per danni agli automezzi aziendali, Lire 740.707.000 per danni alle scorte e ai prodotti finiti e Lire 37.418.000 per altri danni) e decide di avvalersi dei benefici previsti dal D.L. 19.12.1994 n. 691, convertito nella L. 16.2.1995 n. 35 recante le "Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994";

b) la [...] s.a.s. riceve dal MCC S.p.A. (di seguito "MCC"), delegato dal Ministero del Tesoro, fra il maggio 1994 e il maggio 1995, un finanziamento a fondo perduto, per il tramite della Banca Nazionale del Lavoro, dell'importo complessivo di Lire 256.892.700, determinato sulla base della perizia giurata del 13.1.1996;

c) successivamente, la [...] s.a.s. presenta alla Banca Nazionale del Lavoro un atto notorio contenente un piano di investimento e la quantificazione delle spese necessarie per il ripristino degli impianti, delle strutture e delle scorte, per l'importo complessivo di Lire 800.000.000 ed ottiene da MCC un intervento agevolativo (relativo alla concessione di contributi sugli interessi e della garanzia, a valersi sul Fondo Centrale di Garanzia), sulla minor somma di Lire 450.000.000;

d) in forza di tale determinazione di MCC, nel mese di luglio 1995, ottiene dalla Banca Nazionale del Lavoro un finanziamento di Lire 450.000.000;

e) successivamente, la [...] s.a.s. presenta alla Banca Nazionale del Lavoro un secondo atto notorio (datato 18.4.1996), nel quale indica un nuovo programma di spesa per Lire 1.000.000.000;

f) la Banca Nazionale del Lavoro delibera l'aumento del finanziamento originario da Lire 450.000.000 a Lire 693.000.000, ma MCC ammette l'intervento agevolativo solo sull'importo integrativo di Lire 177.321.200;

g) complessivamente, la Banca Nazionale del Lavoro corrisponde alla [...] s.a.s. la somma di Lire 727.321.900 (di cui Lire 256.892.700 a fondo perduto, Lire 450.000.000 e Lire 177.321.200 a titolo di finanziamento agevolato);

h) successivamente, a seguito dell'entrata in vigore della L. 28.12.2001 n. 448 e del D.M. 383/2003, il Fallimento [...] s.a.s. (di seguito, il "Fallimento") chiede a MCC l'integrazione del finanziamento di cui alla L. 35/1995 per il complessivo importo di Euro 146.293,72;

i) con determinazione del 7.4.2005, MCC respinge la domanda, dichiarandola improcedibile.

Sostiene che il provvedimento di MCC sia illegittimo, in quanto:

- è stato emesso da un organo incompetente, essendo MCC titolare di funzioni meramente istruttorie ed esecutive, ai sensi della convenzione stipulata fra MCC e il Ministero del Tesoro in data 2.3.1995 e spettando ogni funzione deliberativa al Comitato Agevolazioni, in forza della citata convenzione;

- è stato emesso da un soggetto inesistente, privo di qualsiasi potere in materia di erogazione di contributi e sovvenzioni pubbliche, dal momento che la citata convenzione fra MCC e il Ministero del Tesoro è scaduta nel mese di marzo 2005;

- è contrario al disposto di cui agli artt. 52 comma 28 L. 448/2001 e 1 D.M. 383/2003, che hanno introdotto e disciplinato un nuovo criterio per

l'individuazione del limite finanziabile, fondato sulla spesa effettivamente sostenuta e documentata dall'impresa alluvionata e non più sul criterio dell'atto notorio e della spesa preventivata.

Chiede, pertanto, la disapplicazione del provvedimento di MCC del 7.4.2005 e l'accertamento del diritto ad ottenere l'intervento agevolativo di Euro 146.292,72, con conseguente condanna di MCC al pagamento di detta somma, oltre interessi. In via subordinata, chiede la condanna di MCC al risarcimento dei danni patiti, che indica in Euro 146.292,72 o in altra veriore somma.

La convenuta MCC:

- eccepisce, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., sulla scorta della considerazione, secondo cui la presente controversia attiene alla fase procedimentale antecedente l'adozione del provvedimento attributivo del beneficio e caratterizzata dalla presenza di posizioni di interesse legittimo in capo all'impresa richiedente, di guisa che la giurisdizione spetta al Giudice Amministrativo;
- contesta l'affermazione di carenza di legittimazione attiva di MCC all'adozione del provvedimento del 7.4.2005, rilevando come la legittimazione alla gestione delle provvidenze pubblicitarie e all'adozione dei relativi provvedimenti discenda direttamente dalla L. 35/1995, a nulla valendo l'intervenuta scadenza dell'originaria convenzione del 2.3.1995 fra MCC e il Ministero del Tesoro;
- contesta la illegittimità del provvedimento impugnato, rilevando come lo stesso sia stato adottato previa deliberazione del Comitato Agevolazioni;
- eccepisce la decadenza del Fallimento dalla richiesta di interventi agevolativi, per non avere il Fallimento impugnato, nel termine di cui all'art. 21 L. 6.12.1971, n. 1034 il provvedimento con il quale il Comitato Agevolazioni in data 10.6.2004 aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di finanziamento ai sensi degli artt. 1, 2 e 6 D.M. 383/12003;
- afferma che l'istanza di intervento agevolativo formulata dal Fallimento riguarda un finanziamento integrativo, non contemplato dalle previsioni di cui all'art. 52 L. 448/2001 e all'art. 1 D.M. 10.12.2003, n. 383.

Chiede, per l'effetto, il rigetto delle domande formulate da parte attrice.

Il convenuto Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- eccepisce, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., rilevando come la controversia abbia ad oggetto il sindacato sulla legittimità del provvedimento di MCC di rigetto dell'istanza di integrazione di finanziamento agevolato e attenga alla fase procedimentale per l'ammissione al finanziamento, nella quale l'Amministrazione esercita un potere discrezionale a cui corrisponde, in capo all'impresa istante, una posizione di interesse legittimo, sindacabile dal Giudice Amministrativo;

- eeeepisce, altresì, l'incompetenza del Tribunale di Asti, per essere competente quello di Torino ai sensi degli artt. 25 c.p.c. e 6 T.U. 1611/1933.
- nel merito, chiede il rigetto delle domande di parte attrice.

In difetto di istanze istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.5.2011.

\*\*\*

1. In primo luogo, deve affrontarsi la questione concernente la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario.

Sul punto, giova premettere che la presente controversia è stata riassunta innanzi al Tribunale di Asti in esecuzione della sentenza n. 1056/2008 del 17.4.2008-9.5.2008 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – innanzi al quale il Fallimento aveva proposto giudizio per l'annullamento del provvedimento di MCC del 7.4.2005 – ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, rimettendo le parti innanzi al Giudice Ordinario, con fissazione di un termine per la riassunzione della causa (doc. 3 fasc. MCC).

Nel corso del presente giudizio, MCC ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte ai sensi dell'art. 41 c.p.c. e il ricorso è stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 14828/2010 del 27.4.2010 – 18.6.2010.

Le convenute MCC e il Ministero dell'Economia e delle Finanze insistono nell'eccezione di giurisdizione, sulla scorta della considerazione secondo cui la controversia concerne l'ammissibilità della domanda agevolativa e fa riferimento ad una fase del procedimento anteriore alla emanazione di un provvedimento concessorio, nella quale il soggetto istante non ha ancora maturato un diritto soggettivo al contributo agevolato ed è titolare di un mero interesse legittimo, come tale sindacabile dal Giudice Amministrativo. Concludono, pertanto, per l'insussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario in favore di quella amministrativa.

Tale eccezione è infondata alla luce delle argomentazioni che seguono.

La questione della sussistenza della giurisdizione è stata affrontata e decisa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno dichiarato inammissibile il ricorso, sulla scorta della considerazione che sulla questione di giurisdizione si era formato il giudicato implicito, atteso che la sentenza del TAR Piemonte (sentenza n. 1056 del 17.4.2008-9.5.2008), declinatoria della giurisdizione, non era stata impugnata.

Ne discende che ogni ulteriore eccezione sulla questione di giurisdizione deve ritenersi preclusa in questa sede.

A ciò occorre aggiungere che va esclusa ogni possibilità di questo Giudice di rilevare *ex officio* il difetto di giurisdizione, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte che consente al giudice di

rilevare il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato implicito o esplicito.

E' opinione consolidata che il disposto di cui all'art. 37 c.p.c., secondo cui il difetto di giurisdizione "*è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo*" va interpretato in armonia sia con i principi costituzionali di economia processuale e di ragionevole durata del processo sia con la progressiva assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza sia ancora con il progressivo affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa non tanto come espressione della sovranità statale, ma piuttosto come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli, con la conseguenza che vanno ridotti gli spazi applicativi della norma *de qua* e vanno imposti termini perentori per la verifica della *potestas iudicandi* (Cass. Civ. Sez. Un. 9.10.2008, n. 24883). In particolare, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, all'esito della nuova interpretazione dell'art. 37 c.p.c.:

- il difetto di giurisdizione possa essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 38 c.p.c., fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado;
- la sentenza di primo grado di merito possa sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione;
- le sentenze di appello siano impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità;
- il giudice possa rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito (Cass. Civ. Sez. Un. 9.10.2008, n. 24883; Cass. Civ. Sez. Un. 2.12.2008, n. 28545. Cass. Civ. Sez. Un. 24.7.2009, n. 17349; Cass. Civ. Sez. Un. 9.11.2010, n. 19256).

Nel caso di specie, essendosi formato il giudicato implicito sulla questione di giurisdizione, va precluso a questo Giudice ogni potere di valutazione della giurisdizione e deve ritenersi che la stessa si sia consolidata in capo all'A.G.O.

2. Del pari, va disattesa l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Asti, sollevata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, invocando le disposizioni di cui agli artt. 25 c.p.c. e 6 T.U. 30.10.1933, n. 1161, afferma la competenza funzionale e inderogabile del Tribunale di Torino a conoscere della presente vicenda.

Sul punto, va rilevato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 R.D. 30.10.1933 n. 1611 e 25 c.p.c., per le cause in cui sia parte

un'Amministrazione dello Stato vale la regola di determinazione della competenza per territorio (c.d. regola del foro erariale), in forza della quale la competenza si radica innanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie. L'art. 6 dispone, poi, che tale regola opera anche in presenza di più convenuti, di cui uno solo sia una Pubblica Amministrazione.

Con precipuo riferimento a tale ultima previsione normativa, la Suprema Corte ha precisato che la regola del foro erariale trova applicazione sia nelle ipotesi in cui l'Amministrazione statale sia litisconsorte necessario sia nei casi di sussistenza di un vincolo di inscindibilità o dipendenza fra le cause che danno luogo al cd. *simultaneus processus* (sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 22.7.2004, n. 13796; Trib. Busto Arsizio, 11.11.2010).

Il principio sopra riferito rappresenta un'applicazione della disposizione di cui all'art. 33 c.p.c. - a mente della quale nei casi di cumulo soggettivo di cause, esse possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o di domicilio di una delle parti - con la peculiarità che, se una parte è una Pubblica Amministrazione, lo spostamento della competenza va effettuato in favore del foro erariale.

Va, tuttavia, rilevato che la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nell'escludere l'operatività della regola dello spostamento della competenza territoriale per effetto del cumulo soggettivo, in presenza del c.d. convenuto fittizio, vale a dire tutte le volte in cui ad una prima deliberazione dell'oggetto della controversia risulti l'estraneità ad essa di uno dei soggetti del giudizio (Cass. Civ., 21.12.2010, n. 25891; Cass. Civ., 25.6.2002, n. 9277; Cass. Civ. 15.3.2004, n. 5243; Cass. Civ. 3.4.2000, n. 86).

Con precipuo riferimento al caso di specie, va esclusa l'operatività del foro erariale, in quanto il Ministero dell'Economia e delle Finanze non riveste, nel presente giudizio, né la qualità di litisconsorte necessario né quella di litisconsorte facoltativo, che, ai sensi della normativa sopra richiamata, consentono di effettuare lo spostamento della competenza in favore del foro erariale.

Sotto il primo profilo, deve rilevarsi che, in tema di controversie per l'ottenimento di agevolazioni ai sensi della L. 16.2.1995, n. 35, non è prevista alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario fra l'Amministrazione statale e MCC e la previsione di cui all'art. 3 della convenzione fra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e MCC attribuisce la legittimazione sostanziale e processuale in via esclusiva a MCC (doc. 4 fasc. MCC), di guisa che non è dato ravvisare alcuna ipotesi di plurisoggettività del rapporto sostanziale, idonea a radicare un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

Sotto il secondo profilo, si osserva che le domande di parte attrice volte ad ottenere, previa disapplicazione del provvedimento di MCC del 7.4.2005, la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 146.292,72, a titolo di intervento agevolativo e, in via subordinata, la condanna del medesimo istituto bancario al risarcimento del danno sofferto dal Fallimento hanno come unico destinatario MCC e non anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non appare, dunque, *prima facie* destinatario di alcuna domanda formulata dal Fallimento e, pertanto, non assume la qualifica di litisconsorte facoltativo.

Tali circostanze consentono, in definitiva, di escludere, in ossequio all'orientamento sopra riportato, l'operatività della regola di spostamento della competenza territoriale di cui agli artt. 33 c.p.c. e 6 R.D. 1033/1933 in favore del foro craniale e di affermare la sussistenza della competenza del Tribunale di Asti a conoscere della presente controversia.

3. Nel merito, va esaminata la domanda di parte attrice volta ad ottenere, previa disapplicazione della determinazione di MCC del 7.4.2005, l'accertamento del diritto all'ottenimento dell'intervento agevolativo di cui all'art. 52 comma 28 L. 448/2001 e D.M. 383/2003 e la condanna di MCC al pagamento della somma di € 146.293,72.

In via preliminare, occorre ricostruire brevemente il quadro normativo delle agevolazioni in favore delle imprese danneggiate dalle calamità naturali del novembre 1994.

Il decreto-legge 19.12.1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla L. 16.2.1995, n. 35 recante le "*Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994*" ha previsto agli artt. 2 e 3 la corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi e a quelle artigiane ubicate nelle regioni individuate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10.11.1994 e dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e dei fenomeni alluvionali del mese di novembre 1994. Tali contributi sono stati erogati attraverso un fondo istituito presso MCC e un fondo istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. (Artigiancassa). Il D.M. 23.3.1995 recante le "*Condizioni e modalità dell'intervento agevolativo a favore delle imprese dei vari settori danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli interventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994*" ha definito, agli artt. 1 e 2, le condizioni per l'ammissione delle imprese industriali, commerciali e di servizi e di quelle artigiane agli interventi agevolativi e, al successivo art. 3, ha individuato le ipotesi di revoca e di cessazione del contributo. In



particolare, le condizioni per l'ammissione ai benefici sono rappresentate dall'aver l'impresa sede nel territorio delle regioni di cui al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10.11.1994 e dall'aver subito danni a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 1994; l'erogazione del beneficio è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente la quantificazione delle spese per il ripristino dell'attività e la formazione di un piano di investimento corredato dei preventivi di spesa. La mancata destinazione dei finanziamenti agli scopi indicati dalla legge rappresenta, poi, una causa di revoca del contributo al pagamento degli interessi.

Successivamente, l'art. 52 comma 28 L. 28.12.2001, n. 448 ha stabilito che, nell'ambito delle residue disponibilità dei fondi sopra citati, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto fosse concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attività da parte delle imprese danneggiate, anche in difformità delle voci di spesa preventivate nei piani di investimento ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento e ricomprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi alle attività delle imprese antecedenti il mese di novembre 1994. Tale disposizione ha demandato la fissazione delle modalità e dei criteri di attuazione ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro delle attività produttive.

Il D.M. 10.12.2003, n. 383, recante il "*Regolamento concernente i contributi al pagamento degli interessi ai fini della ripresa delle attività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del Tesoro del 23 marzo 1995 nonché le modalità per l'annullamento delle revocche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni*", all'art. 1 ha previsto, in materia di documentazione delle spese sostenute con i finanziamenti agevolati, che "*Entro il 31 marzo 2004 le imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 2 e dall'articolo 3, comma 2, della legge, qualora non abbiano già provveduto, presentano alla banca finanziatrice le fatture o altra idonea documentazione che attesti le spese sostenute, ai fini della ripresa dell'attività, non prima del 4 novembre 1994 e non oltre il 31 dicembre 2001, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, purché attinenti all'attività di impresa, unitamente ad una relazione dalla quale risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto. Possono essere ricomprese tra le predette spese anche quelle sostenute per l'estinzione dei finanziamenti connessi con l'attività d'impresa antecedenti al mese di novembre 1994, nonché quelle derivanti da lavori svolti in*

*economia, con attrezzature e personale di pertinenza dell'impresa, finalizzati alla ricostruzione dell'azienda e dimostrate mediante autocertificazione. La banca trasmette la predetta documentazione e la relazione ricevuta a MCC S.p.a. ovvero ad Artigiancassa S.p.a."*

Parte attrice afferma che la previsione di cui all'art. 52 comma 28 L. 448/2001 ha introdotto, nell'ambito della disciplina delle agevolazioni in favore delle imprese danneggiate dalle calamità naturali del novembre 1994, un nuovo criterio per l'individuazione del limite finanziabile, fondato non più sulla spesa preventiva, bensì sulle spese effettivamente sostenute ritiene che il disposto dell'art. 1 D.M. 383/2003 abbia fissato le modalità con le quali l'impresa possa richiedere un'ulteriore quota di intervento agevolativo sulla base del nuovo criterio. Invoca, pertanto, il diritto del Fallimento ad ottenere un ulteriore intervento agevolativo, sulla base della spesa effettivamente sostenuta al termine delle opere di ripristino (quantificata in € 146.292,72) e chiede la disapplicazione del provvedimento con il quale MCC ha rigettato l'istanza del Fallimento di intervento agevolativo.

A sostegno di tale tesi, afferma che una diversa e più restrittiva interpretazione del combinato disposto degli artt. 52 comma 28 L. 448/2001 e 1 D.M. 383/2003 - nel senso di ritenere che il criterio della spesa documentata ed effettivamente sostenuta operi solo per le nuove domande o per le imprese che hanno subito una revoca parziale o totale dell'intervento agevolativo - finirebbe per abrogare di fatto l'art. 52 comma 28 L. 448/2001 e realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra le imprese che hanno subito una revoca e quelle che non l'hanno subita.

La domanda di parte attrice è infondata alla luce delle argomentazioni che seguono.

**3.1** In via ineccezionale, va escluso che il provvedimento di MCC reiettivo dell'istanza del Fallimento di ammissione ad un ulteriore trattamento agevolativo presenti i profili di illegittimità denunciati dal fallimento.

In primo luogo, va escluso che il provvedimento del 7.4.2005 sia stato emesso da un soggetto inesistente, privo di qualsiasi potere in materia di erogazione di contributi e sovvenzioni pubbliche.

Il potere di MCC di gestire l'erogazione dei contributi e delle sovvenzioni pubbliche di cui alla L. 35/1995 discende dal combinato disposto degli artt. 17 e segg. L. 25.7.1952, n. 174 e art. 3 L. 26.11.1993 n. 489, che attribuisce alle società derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale la titolarità dei poteri spettanti al Mediocredito centrale in ordine all'adozione e alla gestione dei provvedimenti agevolativi.

A ciò occorre aggiungere, per completezza, che la scadenza della convenzione fra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e MCC del

2.3.1995 resa esecutiva con D.M. del 3.3.1995 è stata prorogata con atto aggiuntivo del 21.12.2005 al 31.8.2008 (doc. 6 fasc. MCC).

Ne discende che sussiste la piena legittimazione di MCC alla gestione dei provvedimenti agevolativi in favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994.

In secondo luogo, deve ritenersi che il provvedimento del 7.4.2005 sia stato adottato nel rispetto delle competenze e delle procedure previste dalla convenzione fra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e MCC del 2.3.1995 e dal D.M. 23.3.1995.

Sul punto, occorre premettere che la previsione di cui all'art. 1 comma 10 D.M. 23.3.1995 attribuisce, a MCC il potere di deliberare sulla richiesta di concessione del contributo agevolativo, laddove il diverso riparto di attribuzioni fra MCC e il Comitato Agevolazioni indicato nella convenzione ha una valenza meramente interna, che non vale ad inficiare la legittimità del provvedimento finale.

Nel caso di specie, il provvedimento del 7.4.2005 è stato adottato a seguito della riproposizione da parte del Fallimento dell'istanza di intervento agevolativo ai sensi dell'art. 52 comma 28 L. 448/2001 - già respinta da MCC con provvedimento del 14.6.2004 - e rimanda espressamente alla declaratoria di inammissibilità del Comitato Agevolazioni del 10.6.2004.

Infine, va rilevato che il provvedimento *de quo* appare conforme alle previsioni di cui alla L. 35/1995, al disposto dell'art. 52 comma 28 L. 448/2001 e al D.M. 383/2003. Correttamente, MCC ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta del Fallimento di intervento agevolativo, in quanto tale richiesta è stata presentata ai sensi degli artt. 2 e 6 D.M. 383/2003, vale a dire alla stregua di domanda di revisione della revoca dell'agevolazione (doc. 13 fase. Fallimento). Invero, le previsioni di cui agli artt. 2 e 3 D.M. 383/2003 sono inapplicabili al caso di specie, in quanto il Fallimento non è stato destinatario di alcun provvedimento di revoca del trattamento agevolativo.

3.2. Passando all'esame della fondatezza della pretesa di parte attrice, deve escludersi che il Fallimento sia titolare di un diritto alla corresponsione di un intervento agevolativo ulteriore rispetto a quello già ottenuto.

Sul punto, si rileva che la previsione di cui all'art. 52 comma 28 L. 448/2001, così come è stata attuata dal D.M. 383/2003, non attribuisce alle imprese danneggiate alcun diritto di accesso a trattamenti agevolativi integrativi o di completamento di quelli erogati sulla base della L. 35/1995; in particolare, essa non contempla il diritto delle imprese danneggiate di ottenere finanziamenti integrativi di quelli già ottenuti né di beneficiare di ulteriori contributi al pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti

ottenuti. Tale previsione va, piuttosto, intesa nel senso che le imprese danneggiate possono continuare a beneficiare dei trattamenti agevolativi già ottenuti, dimostrando di aver destinato il finanziamento di cui alla L. 35/1995 per far fronte a spese anche diverse da quelle originariamente preventivate ovvero a spese relative ad un periodo successivo a quello di preammortamento del finanziamento.

A sostegno di tale interpretazione depone la lettera dell'art. 1 D.M. 383/2003 nella parte in cui - come ha osservato il Consiglio di Stato nel parere n. 57/2003 del 14.7.2003 - fa riferimento alle *"imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'art. 2 comma 3 e dall'art. 3 della legge"* (e nel preambolo si precisa che il termine *"legge"* è utilizzato per indicare la L. 35/1995), senza menzionare contributi agevolativi integrativi.

L'art. 1 D.M. 383/2003 stabilisce, poi, che dette imprese *"qualora non abbiano già provveduto, presentano alla banca finanziatrice le fatture o altra documentazione che attesti le spese sostenute ai fini della ripresa dell'attività non prima del 4 novembre 1994 e non oltre il 31 dicembre 2001, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, purché attinenti all'attività di impresa"*, così disciplinando esclusivamente il profilo della presentazione della documentazione per la conferma del trattamento agevolativo, originariamente regolato all'art. 1 comma 14 D.M. 23.3.1995, n. 324000. L'affermazione trova conferma nella previsione di cui all'art. 8, comma 2 D.M. 383/2003, secondo cui *"Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14 e all'articolo 2, comma 8, del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995 si intendono integrate dall'articolo 1 del presente regolamento"*, laddove l'art. 1 comma 14 D.M. 23.3.1995 a sua volta dispone che *"Entro il termine del periodo di preammortamento l'impresa danneggiata presenta alla banca finanziatrice le fatture o altra idonea documentazione che attesti la spesa sostenuta, unitamente a una relazione del beneficiario del contributo dalla quale risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto. La banca trasmette la documentazione e la relazione ricevuta al Mediocredito centrale S.p.a"* e analogamente il successivo art. 2 comma 8 D.M. 23.3.1995, con riguardo alle imprese artigiane.

Ne discende, sotto un profilo di interpretazione sistematica, che la disposizione di cui all'art. 1 D.M. 383/2003 incide esclusivamente sulla disciplina di detto aspetto procedimentale, lasciando, pertanto, immutate le restanti disposizioni del D.M. 23.3.1995, che fissano le condizioni e le modalità di accesso agli interventi agevolativi.

Deve, in ogni caso, escludersi che tali condizioni siano state modificate per effetto dell'introduzione dell'art. 52 comma 28 L. 488/2001, in quanto manca nel D.M. 383/2003, deputato alla fissazione dei criteri e delle modalità di attuazione, la disciplina dell'*iter* procedimentale di

erogazione di un contributo agevolativo integrativo fondato sulle spese documentate e, al contempo, manea una regolamentazione del necessario coordinamento fra il contributo al pagamento degli interessi determinato sulle spese preventivate e il diverso e ulteriore contributo individuato sulle base delle spese documentate ed effettivamente sostenute.

In definitiva, la sola previsione di cui all'art. 1 D.M. 383/2003 (che, come si è visto, si limita ad incidere esclusivamente sul disposto di cui all'art. 1 comma 14 D.M. 23.3.1995) non consente di affermare che l'art. 52 comma 28 L. 448/2001 abbia introdotto la possibilità per le imprese danneggiate di accedere a finanziamenti e contributi agevolativi integrativi o di completamento di quelli già ottenuti sulla base della L. 35/1995, ma impone di ritenere che essa abbia inteso esclusivamente consentire alle imprese danneggiate di evitare la revoca dei trattamenti agevolativi già ottenuti, producendo, all'uopo, in alternativa alla documentazione di cui all'art. 1 comma 14 D.M. 23.3.1995 (attestante le spese sostenute indicate nel piano di investimento preventivato e depositato con l'istanza originaria, da presentarsi entro il termine del periodo di ammortamento, vale a dire nel termine di due anni come previsto dall'art. 2 comma 3 D.L. 19.12.1994 convertito nella L. 35/1995), la documentazione delle spese effettivamente sostenute e documentate per la ripresa dell'attività, anche se difformi da quelle indicate nel piano di investimento, ampliando in maniera significativa il termine entro il quale effettuare detta produzione documentale.

In tal senso, depongono anche i lavori preparatori della L. 19.10.2004, n. 257 di conversione del D.L. 3.8.2004 n. 220 recante *"Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonché di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari"* di proroga del termine per la presentazione della documentazione sopra citata. Si legge, in particolare, che *"La legge n. 448/2001 ha previsto che nell'ambito delle residue disponibilità dei predetti fondi, le imprese danneggiate potessero utilizzare i finanziamenti ottenuti per finanziare spese anche difformi rispetto a quelle originariamente indicate nella documentazione a corredo della domanda di ammissione ai benefici"* (cfr. Scheda lavori preparatori, atto parlamentare n. 5303), così facendo riferimento all'utilizzo del finanziamento già ottenuto e non all'ottenimento di un trattamento agevolativo ulteriore.

Infine, giova rilevare che la previsione di cui all'art. 2 D.M. 383/2003 dispone che *"Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, nei*

*confronti delle quali siano state assunte da parte di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. deliberazioni di revoca totale o parziale dei contributi medesimi per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995, presentano alla banca che ha concesso il finanziamento oggetto di revoca dell'intervento agevolativo domanda di revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni. Alla domanda è allegata la documentazione della spesa sostenuta, qualora diversa da quella già in possesso di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. e la relazione dell'impresa beneficiaria di cui all'articolo 1. La banca, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, trasmette a MCC S.p.a. o ad Artigiancassa S.p.a. la documentazione di cui al comma 2, corredata di una relazione sullo stato del finanziamento agevolato", mentre il successivo art. 3 stabilisce che "MCC S.p.a. ovvero Artigiancassa S.p.a., sulla base della documentazione pervenuta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, provvedono entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa:*

- a) all'annullamento della revoca totale o parziale deliberata per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995;*
- b) alla riammissione al contributo rideterminato ai sensi dell'articolo 1 e del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995;*
- c) all'invio della deliberazione alla banca che ne dà comunicazione all'impresa;*
- d) alla restituzione dei contributi già rimborsati dall'impresa a seguito dei provvedimenti di revoca annullati".*

Dal combinato disposto di tali previsioni emerge che, in caso di revoca totale o parziale dell'agevolazione è data alle imprese la possibilità di domandare la revisione della revoca e la riammissione all'agevolazione, producendo la documentazione di cui al comma 1, vale a dire la documentazione di spese effettivamente sostenute e documentate per la ripresa dell'attività, anche se difformi da quelle indicate nel piano di investimento, onde dimostrare l'impiego dei finanziamenti già ottenuti per far fronte a dette spese.

Il combinato disposto di cui agli artt. 2 e 3 D.M. 383/2003 disciplina nel dettaglio l'iter procedimentale di revisione della revoca del trattamento agevolativo e ha cura di regolamentare anche il rapporto fra il trattamento agevolativo determinato sulla base delle spese documentate e quello originario. L'art. 3 stabilisce, in particolare, che nel caso di accoglimento dell'istanza di revisione della revoca del trattamento agevolativo, con conseguente riammissione dell'impresa al beneficio, la stessa non riceve un nuovo e ulteriore contributo, ma è destinataria di contributo determinato sulla base delle spese documentate, nel limite dell'ammontare del contributo originario. Si legge, infatti, all'art. 3 lett. a) che "MCC (...) provvedono (...)

alla riammissione al contributo rideterminato ai sensi dell'articolo 1 e del decreto interministeriale del 23 marzo 1995", così facendo riferimento alla ammissione ad un contributo originariamente fissato e anche il successivo art. 4 parla di "riammissione totale o parziale al contributo" e non già di erogazione di un contributo ulteriore o integrativo di quello già ottenuto. In tal senso, depongono anche i lavori preparatori della citata L. 19.10.2004, n. 257, dove si legge che "in base a quanto disposto dalla legge n. 448/2001 la concessione dei nuovi finanziamenti conseguente all'annullamento dei provvedimenti di revoca, deve avvenire nel limite dell'ammontare dei finanziamenti originari. Viene evidenziato inoltre che i finanziamenti a suo tempo erogati alcuni dei quali oggetto in seguito di revoca, erano stati originariamente coperti mediante l'utilizzo di fondi di garanzia; pertanto il rinnovo dei finanziamenti estinti anche qualora tutti gli aventi diritto presentino domanda, non comporta impegni aggiuntivi a carico dei fondi stessi" (cfr. Scheda lavori preparatori - XIV Legislatura - Atto parlamentare:

5303 e nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, VI Divisione, del 21 settembre 2004).

Ala luce delle previsioni sopra citate, risulta destituito di fondamento il dubbio prospettato da parte attrice di disparità di trattamento, fra le imprese che non hanno subito revoche dei trattamenti agevolativi e imprese che hanno subito dette revoche e che sono state riammesse ai contributi agevolativi. Difatti, da un lato, le imprese che non hanno subito

revoche hanno la facoltà di utilizzare i trattamenti agevolativi originari anche per sostenere spese difformi da quelle originariamente preventivate, con la possibilità di ottenere la conferma del finanziamento e del contributo agevolativo sulla base delle spese documentate e sostenute, dall'altro lato, le imprese che hanno subito la revoca totale o parziale del contributo agevolativo, per non averlo destinato agli scopi indicati dalla legge 35/1995, possono ottenere la revisione di dette revoche documentando le spese effettivamente sostenute per la ripresa dell'attività, così ottenendo la riammissione ai trattamenti agevolativi, determinati sulla base di dette spese e nei limiti di quelli originariamente ottenuti.

Il favor espresso dal legislatore per la ripresa delle attività imprenditoriali risiede, dunque, nell'aver consentito alle imprese di continuare a beneficiare dei contributi agevolativi sulla base delle spese affrontate per la ripresa dell'attività, quand'anche diverse da quelle originariamente preventivate e comprese quelle sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attività di impresa antecedenti il novembre 1994 e quelle derivanti dallo svolgimento di lavori in economia per la ricostruzione dell'azienda.

In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono la domanda di parte attrice volta ad ottenere, previo accertamento del diritto

del Fallimento di ottenere l'intervento agevolativo, la condanna di MCC al pagamento della somma di € 146.292,72 deve essere respinta.

4. In via subordinata, parte attrice domanda la condanna di MCC al risarcimento dei danni patiti dal Fallimento, in conseguenza dell'operato della convenuta, che quantifica in € 146.292,72.

Tale domanda non può essere accolta, in quanto essa non risulta suffragata da sufficienti elementi probatori in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'affermazione di una responsabilità risarcitoria di MCC per i danni patiti dal Fallimento.

Va, in proposito, rilevato che, anche a voler ritenere che la responsabilità invocata dal Fallimento sia una responsabilità da contatto sociale, riconducibile allo schema della responsabilità contrattuale, grava comunque in capo a parte attrice l'allegazione della fonte del suo diritto e dell'inadempimento della controparte (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533; Cass. Civ., 15.2.2005, n. 2976; Cass. Civ., 1.4.2005, n. 7081).

Parte attrice si limita, invece, ad affermare di essere stata ammessa in data 24.10.2001 agli ulteriori benefici previsti dal D.L. 19.5.1997 n. 130, convertito nella L. 16.7.1997 n. 228, di aver diritto, ai sensi dell'art. 4 *quinquies* di tale legge, all'estinzione del finanziamento con fondi statali ottenuto sulla base della L. 35/1995 e di non essere, pertanto, tenuta alla restituzione della somma di € 146.292,72, che, a suo dire, rappresenta la misura del danno subito.

Si tratta di affermazioni che, in difetto di ulteriori elementi atti a dimostrare gli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria di MCC, non consentono di ritenere fondata la domanda avanzata dal Fallimento.

5. Sotto il profilo delle spese di lite, la complessità degli aspetti sostanziali della controversia, determinata dalla necessità di ricostruire e interpretare un quadro normativo imperniato su questioni di natura prevalentemente tecnica in tema di agevolazioni finanziarie alle imprese danneggiate da eventi alluvionali, giustifica la compensazione delle spese fra le parti.

\* \* \*

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta,

- rigetta le domande come sopra proposte;

- compensa le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Asti, il giorno 20.9.2011

Il Giudice  
Cristina Ravera